



TRIBUNALE DI PISA

Ods n.13/23

Oggetto: rilascio formula esecutiva – D. Lvo149/22 e L. 197/22

L'art. 3 comma 34 del d.lgs 149/2022, modifica l'art. 475 c.p.c. nel modo seguente:

“Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.”;

L'art. 1 comma 8 Legge 29 dicembre 2022 n.197 in vigore dal 1° gennaio 2023, stabilisce l'abolizione della formula esecutiva per gli atti di precetto notificati a partire dal 28 febbraio 2023

Pertanto a far data dal 1 marzo 2023 i cancellieri del Tribunale e del Giudice di Pace non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi.

Il creditore potrà intraprendere procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 cpc, procedendo mediante estrazione dalla consolle di copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore stesso, ai sensi del 196 octies cpc oppure, in caso di procedimenti non telematici, (l'ipotesi riguarda l'Ufficio del Giudice di Pace) chiederà il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione ex art. art. 153 disp att. cpc.

Si comunichi a tutto il personale e all'Ordine degli Avvocati.

Pubblicazione sul sito e sul canale Telegram

Pisa, lì 28/02/2023

La Dirigente
Anna Maria Chieffo

La Presidente ff
Beatrice Dani